

diritto penale

FCD4

STUDI APPLICATI

ISBN 978-88-6907-144-7

MELANIA BENETTI

IL FURTO

AGGRAVATO

SECONDA EDIZIONE NOVEMBRE 2015

CASI PRATICI E

GIURISPRUDENZA

EXEO edizioni 

pubblica amministrazione

professionisti

CAPITOLO I INTRODUZIONE

1. Presentazione dell'opera

Questa breve opera ha la presunzione di affrontare la tematica del furto aggravato allo scopo di cercare di soddisfare quelli che risultano essere i bisogni di chi si cimenta nello studio della materia penale e di chi si accinge a risolvere quotidianamente questioni penali largamente dibattute in dottrina.

L'impostazione dell'opera stessa mira a soddisfare tali esigenze attraverso un'esposizione concisa ma, al contempo, chiara dei profili essenziali dei reati e la trattazione di alcuni casi pratici.

Invero, l'esperienza che ho avuto la possibilità di maturare presso la Corte d'Appello di Venezia mi ha fatto capire che, per comprendere al meglio gli istituti penali e sapersi orientare fra i meandri di quel tormentato fiume che è il diritto, è molto importante conoscere la dottrina e, in egual modo, la giurisprudenza.

Non si può, infatti, prescindere da una dettagliata analisi e da un accurato approfondimento dei casi principali che si pongono nella pratica e delle soluzioni adottate dalla giurisprudenza e ciò perché è nell'applicazione quotidiana del diritto che il diritto stesso vive e si sviluppa.

Solo in tal modo, infatti, è possibile azionare correttamente il procedimento di sussunzione del caso concreto nella fattispecie astratta di reato e arrivare, così, a concretizzare quelli che sono i principi cardine del nostro sistema penale.

SSS

CAPITOLO II

IL REATO DI FURTO: NOZIONI ESSENZIALI

1. La fattispecie di cui all'art. 624 c.p. Cenni storici e strutturali

Prima di procedere con l'analisi delle ipotesi aggravate del delitto di furto, si ritiene necessario delineare, seppur molto sinteticamente, il reato di furto semplice, individuando anche quali sono state le ragioni storiche che hanno portato all'introduzione dell'art. 624 nel codice penale italiano e cercando di tratteggiare le linee di discriminazione con le altre figure affini di reato contro il patrimonio.

Appare opportuno evidenziare che già in epoca romana il *furtum* si caratterizzava per essere oggetto di intensi dibattiti giurisprudenziali, alquanto ricchi ma spesso incerti.

Riteneva Gaio, per esempio, che vi fosse furto non solo quando taluno portava via una cosa altrui allo scopo di sottrarla, ma, più in generale, quando qualcuno maneggiava la cosa altrui contro la volontà del proprietario¹ e, sulla base di questi insegnamenti, ci si interrogava sulla possibilità o meno di configurare il delitto di furto in capo a chi avesse fatto uso dei cavalli altrui per fecondare le proprie cavalle².

Fin dalle XII Tavole il furto in flagranza – *furtum manifestum* – venne valutato come più grave rispetto al furto non flagrante – *nec manifestum* – tant'è che, nel primo caso, il delinquente avrebbe potuto, se libero, essere assoggettato alla potestà del derubato e, se schiavo, essere ucciso mediante precipitazione dalla rupe Tarpea, mentre, nel secondo caso, il delinquente avrebbe, tutt'al più, potuto essere sanzionato con una pena pari al doppio del valore della cosa rubata.

Le cose cambiarono con l'arrivo del pretore che decise di sostituire, quantomeno in parte, le pene sopra menzionate, giudicate eccessive, prevedendo, per esempio nel caso di furto in flagranza, un'azione nel quadruplo del valore della cosa rubata³.

Nel Medioevo, invece, dopo essere stato per lungo tempo affidato alla vendetta privata, il furto conobbe un fortissimo inasprimento sanzionatorio, essendo normalmente prevista per la sua commissione la pena di morte.

Successivamente, in epoca moderna, il furto trovò disciplina nei numerosi codici penali preunitari storicamente succedutisi tra cui il codice penale per il Regno delle due Sicilie del 1819, il codice penale Parmense del 1820, il codice penale criminale Estense del 1855 ed, infine, i codici penali sardo-piemontesi del 1839 e del 1859.

Solamente a seguito dell'unità d'Italia, venne pubblicato il primo codice penale unitario⁴, noto come codice Zanardelli, esteso all'intera Italia a conclusione del Risorgimento.

Nel codice Zanardelli il furto veniva definito come l'atto con cui ci si impossessava della cosa mobile altrui, togliendola dal luogo in cui si trovava.

¹ VINCENTI U., *Obbligazioni, contratti, illeciti civili in Diritto Privato Romano – Un profilo storico*, a cura di Schiavone A., Einaudi, Torino, 2003, pag. 438 e ss.

² *Ibidem*, pag. 439.

³ *Ibidem*, pag. 439.

⁴ Il codice penale unitario venne pubblicato nel 1889, quando re d'Italia era Umberto I di Savoia e Ministro Guardasigilli Giuseppe Zanardelli.

Il codice attualmente in vigore, invece, supera il principio spaziale zanardelliano appena menzionato e lo sostituisce con quello personale, prevedendo la configurabilità del reato di furto nell'ipotesi in cui la *res* venga sottratta a chi la detiene.

Oggi, infatti, il delitto di furto è disciplinato dall'art. 624 c.p. che prevede, «per chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri», la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni congiunta alla pena pecuniaria della multa da € 154,00 a € 516,00⁵.

Sul punto vale la pena evidenziare quanto precisato al riguardo dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 52117/2014, ossia che “la formulazione normativa in esame riecheggia e riproduce nel nucleo essenziale la previsione dell'art. 402¹ del codice Zanardelli del 1989, salvo che per la significativa sostituzione dell'inciso modale del predicato verbale, contenuto nella previgente disposizione, che recitava – come sopra ricordato – “*togliendola dal luogo in cui si trova*”, avendo in tali termini il legislatore del 1989 recepito la teoria della **amotio**, eletta dalla dottrina dell'epoca per denotare l'impossessamento mediante, appunto, l'adozione del **criterio spaziale**”.

La sentenza citata continua evidenziando come, di contro, “la norma vigente ha espunto siffatto criterio introducendo quello **personale** o **funzionale** della sottrazione, con la conseguenza che la descrizione della condotta delittuosa risulta ora scandita dal sintagma impossessamento-sottrazione della *res* altrui e gli elementi strutturali del delitto in esame si evincono immediatamente dal tenore stesso della norma⁶”.

Per quanto attiene all'elemento soggettivo del reato di furto, il dolo richiesto è quello specifico, il che significa che l'agente deve essere consapevole dell'altruità della cosa mobile e volerne la sottrazione e l'impossessamento, nonché avere l'intenzione di trarne un profitto che non necessariamente deve essere di tipo economico, ma può comprendere qualsiasi tipo di vantaggio per l'agente medesimo.

Giova evidenziare, poi, che non è richiesta l'intenzione dell'agente di appropriarsi definitivamente della cosa altrui. Invero, ciò che conta è che l'impossessamento sia finalizzato ad un profitto, a nulla rilevando che la sottrazione avvenga per un'utilizzazione temporanea o al fine di un'appropriazione definitiva⁷.

Per quanto riguarda l'elemento oggettivo, invece, la legge non richiede – a differenza del passato – né l'*amotio* o l'*abductio de loco ad locum*, né la protrazione nel tempo della detenzione⁸.

Conseguentemente, per ritenere realizzato l'impossessamento, è sufficiente che la cosa sottratta sia passata, anche per breve tempo, nella disponibilità esclusiva dell'autore dell'illecito.

Tuttavia, la semplice consegna di una cosa ad altri non può considerarsi sufficiente a trasferirne il possesso fino a quando essa rimane sotto la diretta e continua sorveglianza di chi l'ha consegnata, il quale può riprenderla *ad libitum* in qualsiasi momento: non è sufficiente, dunque, il semplice contatto fisico con la cosa di altri per escludere o limitare il possesso di questi, ma è necessario, a tal fine, che intervenga un fatto o un comportamento

⁵ Il primo comma dell'articolo in commento è stato modificato dalla l. 26 marzo 2001, n. 128 che ha sostituito la pena della reclusione fino a 3 anni e della multa da £. 60.000 a £. 1.000.000 con le pene sopra indicate. Cfr., l. n. 128 del 26 marzo 2001: Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini, in www.parlamento.it, riportato *infra*, All. 1, pag. 69.

⁶ Sul punto, Cass. Pen., SS. UU., n. 52117/2014, in www.italgiureweb.it.

⁷ In tal senso, Cass. Pen. n. 8125/1984, in www.italgiureweb.it.

⁸ Cfr., Cass. Pen. n. 3989/1988, in www.italgiureweb.it.

dell'uno o dell'altro, tale da alterare il rapporto fra originario detentore e *res* e da conferire al detentore occasionale un potere autonomo e distinto sulla cosa⁹.

La norma in commento si preoccupa, altresì, di definire il concetto di cosa mobile, ritenendo tale qualsiasi oggetto corporeo, qualsiasi entità materiale, suscettibile di detenzione, sottrazione, impossessamento od appropriazione e che sia in grado di spostarsi autonomamente ovvero di essere trasportata da un luogo ad un altro, compresa quella che, pur non mobile originariamente, sia resa tale mediante l'avulsione o l'enucleazione dal complesso immobiliare di cui faceva parte¹⁰.

Il terzo comma della norma in commento, invece, è stato inserito dall'art. 12 della legge 25 giugno 1999, n. 205¹¹ e stabilisce che il delitto *de quo* è punibile a querela, a meno che non ricorrano una o più circostanze aggravanti di cui agli artt. 61 n. 7) e 625 c.p.

Si poneva, dunque, il problema di stabilire quale fosse la data utile per proporre querela in relazione a quei fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge.

L'art. 19 della stessa, risolveva la questione stabilendo che il termine per presentare detta querela decorresse dall'entrata in vigore della legge medesima, nel caso in cui la persona offesa avesse avuto notizia del fatto in precedenza.

Se, di contro, il relativo procedimento era già pendente, il Giudice doveva informare la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine incominciava a decorrere dal giorno in cui la persona offesa era stata informata.

2. Momento consumativo e tentativo

Al fine di una corretta e completa descrizione del delitto di furto e prima di entrare nel dettaglio delle ipotesi circostanziate a cui la presente opera è dedicata, appare necessario definire, sulla base di quella che al momento risulta essere la giurisprudenza maggioritaria, il discrimine fra furto consumato e furto tentato.

Orbene, il momento consumativo del furto viene fatto coincidere con il passaggio della cosa sottratta, anche se per breve periodo e nello stesso luogo in cui è avvenuto lo spossessamento, sotto il dominio esclusivo e, dunque, sotto l'autonoma disponibilità del soggetto agente¹².

La questione assume una notevole rilevanza in quei casi in cui la *res furtiva* rimanga nella sfera di vigilanza della persona offesa, con la possibilità di un pronto recupero della stessa.

A tal proposito, rilevano tutte le ipotesi, molto frequenti al giorno d'oggi, di furto all'interno di un supermercato.

Contrastanti sono le pronunce giurisprudenziali sul punto.

Secondo un primo orientamento¹³ la condotta in parola integrerebbe gli estremi del delitto di furto consumato ed escluderebbe, quindi, la configurabilità del tentativo, a nulla rilevando la circostanza che il fatto sia avvenuto sotto il controllo degli addetti alla sicurezza

⁹ Cfr., Cass. Pen. 18.12.1972, in *Giust. Pen.* 73, II, 419.

¹⁰ Vedi sul punto, Cass. Pen. n. 20647/2010, in www.italgiureweb.it.

¹¹ In tal senso, l. n. 205 del 25 giugno 1999: Delega al governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario, in www.parlamento.it, riportato *infra*, All. 2, pag. 77.

¹² Cfr., Cass. Pen. n. 229167/2004 e Cass. Pen. n. 48295/2004, in www.italgiureweb.it.

¹³ Cfr., Cass. Pen. n. 20838/2013, in www.italgiureweb.it.

li dove vi sia stato il superamento delle casse, limite valicato il quale cessa, per definizione, qualunque possibilità di controllo del gestore¹⁴.

Detto indirizzo sostiene, dunque, che il soggetto attivo del reato, nel preciso istante in cui supera la barriera delle casse, senza mostrare, né pagare la refurtiva celata, perfeziona la sottrazione del bene del quale, solo allora, “consegue istantaneamente il possesso illegittimo, indipendentemente dal monitoraggio svolto dal personale del supermercato”.

Secondo un opposto orientamento, invece, la “concomitante sorveglianza continua dell’azione criminosa da parte del soggetto passivo o dei suoi dipendenti impedisce la consumazione del reato di furto”, in quanto la refurtiva, appresa ed occultata, permane nella sfera di vigilanza e di controllo diretto dell’offeso che, in ogni momento, può interrompere la condotta delittuosa.

Sussistendo contrasto giurisprudenziale sulla questione, la stessa è stata recentemente sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite¹⁵ che hanno composto detto contrasto mediante la riaffermazione di tale secondo orientamento, nel senso della qualificazione giuridica della condotta in esame in termini di furto tentato¹⁶.

In particolare, le Sezioni Unite ora richiamate hanno precisato che “il monitoraggio nell’attualità dell’azione furtiva avviata, esercitato sia mediante la diretta osservazione della persona offesa (o dei dipendenti addetti alla sorveglianza o delle forze dell’ordine presenti *in loco*), sia mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce, e il conseguente intervento difensivo in continenti, a tutela della detenzione, impediscono la consumazione del delitto di furto, che resta allo stadio di tentativo, in quanto, in tali casi, l’agente non consegue, neppure momentaneamente, l’autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo diretto del soggetto passivo e quest’ultimo, quindi, ha ancora la possibilità di recuperare la *res*¹⁷”.

Ne deriva - come chiaramente ribadito nella sentenza sopra citata - che il difetto del perfezionamento del possesso della refurtiva in capo all’agente è tale da escludere che il reato possa ritenersi consumato.

Questa considerazione ha conseguentemente portato le Sezioni Unite a disaminare il controverso rapporto fra la sottrazione e l’impossessamento della *res*.

¹⁴ In tal senso, Cass. Pen. n. 37242 del 13.7.2010 e Cass. Pen. n. 27631 dell’8.6.2010, in www.italgiureweb.it.

¹⁵ Invero, con sentenza deliberata l’11 febbraio 2013 e depositata il 25 febbraio 2013, il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, condannava C.J. e P.G. per furto tentato, commesso in concorso tra loro, a danno di un centro commerciale, dopo aver riqualificato l’originaria imputazione di furto consumato. Il Tribunale aveva accertato che gli imputati, entrambi confessi, avevano prelevato dai banchi di esposizione del supermercato tre flaconi di profumo, caffè e biscotti, lacerando le confezioni e rimuovendo la “placchetta antitaccheggio”, nonché occultando la refurtiva, celandola dentro una borsa e sotto gli indumenti. Avevano, quindi, superato la cassa, senza pagare la merce nascosta, ma esibendo altri prodotti (regolarmente pagati) ed erano usciti dal centro commerciale. All’esterno del fabbricato, l’addetto alla sicurezza - che si era avveduto in precedenza dell’azione furtiva - era intervenuto, promuovendo l’intervento della Polizia Giudiziaria che aveva tratto in arresto i due imputati.

Il Tribunale aveva ritenuto opportuno derubricare la condotta delittuosa nell’ipotesi di tentativo, in quanto tutta l’azione si era “svolta sotto gli occhi dell’addetto alla sicurezza”, il quale aveva monitorato ogni spostamento dei due imputati e aveva deciso di “bloccarli dopo le casse - anziché durante la sottrazione - per mere ragioni di opportunità”. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte territoriale aveva allora proposto ricorso immediato per Cassazione evidenziando come la circostanza che l’addetto alla vigilanza avesse notato l’azione dei prevenuti - già prima che costoro avessero raggiunto le casse - non era di per sé idonea a trasformare il furto consumato in furto tentato, in quanto “i responsabili erano stati colti in un momento successivo alla realizzazione del fatto di reato e in un’area diversa da quella dove era stata perpetrata la sottrazione della merce, nonché in una fase temporale distinta e posteriore”.

La Quarta Sezione Penale, assegnataria del ricorso, provvedeva così a rimettere la questione alle Sezioni Unite con ordinanza del 30 aprile 2014.

¹⁶ Cfr., Cass. Pen., SS. UU., n. 52117/2014, in www.italgiureweb.it.

¹⁷ In tal senso, Cass. Pen., SS. UU., n. 52117/2014, in www.italgiureweb.it.

CAPITOLO III LE CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

SEZIONE I

1. Nozione e classificazione delle circostanze

In primo luogo, appare opportuno precisare che le circostanze sono elementi accidentali o, comunque, accessori del reato e, in quanto tali, non risultano indispensabili per la sua esistenza, ma incidono solamente sulla sua gravità o rilevano come indici della capacità a delinquere del soggetto, comportando una modificazione, quantitativa o qualitativa, della pena.

La loro presenza, dunque, trasforma il reato semplice in un reato circostanziato³⁹.

La loro funzione principale è quella di adeguare la pena al reale disvalore dei fatti concreti circoscrivendo, al contempo, la discrezionalità del Giudice nella determinazione della pena stessa.

Problema primario è stabilire quando un elemento deve considerarsi costitutivo del reato e quando circostanziente e, dunque, capire quando si ha un reato autonomo e quando un reato circostanziato.

Il criterio distintivo generale va desunto dalla diversa funzione degli elementi costitutivi e degli elementi circostanzianti⁴⁰.

In particolare, la differenza fra reato autonomo e circostanza aggravante va ricercata “nell’essenzialità dell’elemento diverso o aggiuntivo previsto dalla norma con la conseguenza che, se l’elemento è essenziale e, dunque, costitutivo è ravvisabile un reato autonomo mentre, nel caso contrario, è configurabile una circostanza aggravante⁴¹”.

Ai fini, poi, dell’individuazione degli elementi specializzanti costitutivi o della circostanza aggravante di un reato “occorre, caso per caso, accertare, avendo riguardo alla struttura della norma e alla correlazione fra le diverse norme, se il legislatore abbia inteso attribuire ad un elemento il valore di semplice accidentalità, con conseguente incidenza sulla sanzione, oppure un significato così rilevante da incidere sul precetto, nel senso che l’elemento, per la sua sostanziale struttura costitutiva, determina la configurazione di un’autonoma ipotesi di reato⁴²”.

Dal momento che, come sopra ricordato, solo gli elementi costitutivi caratterizzano il tipo di reato e quelli circostanzianti non mutano tale tipo di reato, ma ne graduano soltanto la gravità, possono costituire circostanze solo gli elementi specializzanti di corrispondenti elementi della fattispecie incriminatrice semplice⁴³.

³⁹ MANTOVANI F., *Diritto Penale*, Cedam, 2001, pag. 413.

⁴⁰ *Ibidem*, pag. 417.

⁴¹ Cfr., Cass. Pen., sez. III, n. 9800/1983, in www.italggiureweb.it.

⁴² Cfr., Cass. Pen., sez. I, n. 3838/1991, in www.italggiureweb.it.

⁴³ *Ibidem*, pag. 418.

Conseguentemente, non potrà mai costituire circostanza l'elemento che si sostituisce al corrispondente elemento o si aggiunge agli elementi di altra fattispecie, non limitandosi a specificarli.

Ciò detto, si ritiene necessario ricordare che accanto alle cosiddette circostanze definite o tipiche, che sono espressamente individuate dalla legge nei loro specifici elementi costitutivi (ne è un esempio l'art. 61 c.p.), sono previste anche circostanze indefinite o innominate o discrezionali, la cui individuazione è rimessa, in maggiore o minor misura, alla discrezionalità del Giudice⁴⁴.

Si distinguono, poi, le aggravanti comuni da quelle speciali, a seconda che siano previste per un numero indeterminato di reati, cioè per tutti i reati con cui non siano incompatibili, oppure per uno o più reati determinati⁴⁵.

Le comuni si caratterizzano per il fatto che l'aumento o la diminuzione della pena sono stabiliti in modo generale e costante fino ad un terzo (artt. 64 e 65 c.p.), mentre per le speciali sono spesso previsti aumenti o diminuzioni particolari o, addirittura, una pena autonoma.

La riferita distinzione fra circostanze comuni e speciali non va confusa con quella fra circostanze ad efficacia comune e circostanze ad efficacia speciale.

Quest'ultima rileva a seconda che la legge stabilisca la variazione della pena in misura frazionaria, fino ad un terzo della pena del reato semplice, oppure una pena di specie diversa (circostanze cosiddette autonome) o ne determini la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, cioè entro una nuova cornice edittale (circostanze cosiddette indipendenti) o in modo frazionario, ma superiore ad un terzo (circostanze cosiddette ad effetto speciale)⁴⁶.

La categoria delle circostanze ad effetto speciale si riteneva comprendere le circostanze autonome e le circostanze indipendenti a cui sopra si è fatto riferimento.

Poi, con la legge n. 400 del 1984, finalizzata ad alleggerire il carico di lavoro dei Tribunali ampliando la competenza pretorile, si è riformulato l'art. 63, comma III, c.p., introducendo sotto la distinta etichetta delle "circostanze ad effetto speciale", le circostanze che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo, senza, tuttavia, fare più menzione delle circostanze indipendenti.

Ciò ha acceso il dibattito sul fatto che queste ultime abbiano cessato di sottostare alla disciplina di cui all'art. 63, comma III, c.p., oppure continuino a sottostarvi.

Quest'ultima sembra essere la soluzione maggiormente apprezzata, in quanto imposta da esigenze di coordinamento e razionalità del sistema⁴⁷.

Per quanto attiene al reato di furto, le circostanze aggravanti previste dall'art. 625 c.p. sono da considerare ad effetto speciale dal momento che la determinazione della pena avviene in modo autonomo rispetto all'ipotesi criminosa tipica.

Per ragioni di completezza, infine, appare opportuno ricordare che le circostanze si possono ancora distinguere in:

aggravanti e attenuanti, a seconda che comportino un inasprimento o un'attenuazione della pena prevista per il reato semplice;

⁴⁴ *Ibidem*, pag. 415.

⁴⁵ Le circostanze comuni sono indicate negli artt. 61, 62, 62-bis c.p. e, per il concorso di persone, negli artt. 112 e 114 c.p.; le speciali, invece, si trovano nella parte speciale del codice penale (ad esempio, per quanto attiene al reato di furto, come meglio vedremo nel prosieguo dell'opera, sono previste dall'art. 625 c.p.) e nelle leggi speciali.

⁴⁶ *Diritto Penale*, cit., pag. 420.

⁴⁷ *Ibidem*, pag. 420.

antecedenti (ad esempio, l'aver agito nonostante la previsione dell'evento), concomitanti (come l'agire con crudeltà verso le persone) e susseguenti (rileva, in tal caso, la circostanza di cui all'art. 62 n. 6 c.p. che prevede una diminuzione di pena nel caso in cui l'agente, prima del giudizio, si sia adoperato per riparare interamente il danno);

intrinseche ed estrinseche: le prime sono quelle circostanze attinenti alla condotta (ad esempio, l'aver adoperato sevizie) o ad altri elementi del fatto tipico; le seconde, invece, attengono più strettamente alla capacità a delinquere e si caratterizzano per il loro essere estranee all'esecuzione e alla consumazione del reato, consistendo esse in fatti successivi (ad esempio, l'aver aggravato le conseguenze del delitto: art. 61 n. 8 c.p.).

Fatte queste opportune e generali premesse in materia di reato circostanziato, passiamo ora ad analizzare le diverse aggravanti speciali e comuni che caratterizzano il reato di furto, oggetto della presente opera.

SSS

SEZIONE II

2. *Violenza sulle cose e utilizzo di mezzo fraudolento*

L'art. 625 c.p. prevede, numerandole da 2) a 8-ter), (le ipotesi di cui al n. 1 e, in parte, al n. 4 sono confluite nell'art. 624-bis c.p.), una serie di circostanze aggravanti speciali.

La prima di cui ci occuperemo è quella relativa all'uso della violenza sulle cose o di un mezzo fraudolento, nota anche come l'aggravante della "effrazione".

Usare violenza significa danneggiare o trasformare la *res*, destinandola ad una finalità diversa da quella originaria.

Ciò si ricava dall'art. 392 c.p. che, al comma II, stabilisce, appunto, che si ha violenza sulle cose allorché la cosa venga danneggiata, trasformata o quando ne sia mutata la destinazione.

Conseguentemente, deve ritenersi sussistere l'aggravante in esame ogni qualvolta il soggetto, per commettere il fatto, faccia uso di energia fisica, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento o, come sopra ricordato, la trasformazione o il mutamento di destinazione della cosa altrui⁴⁸.

Fin da subito si rende necessario sottolineare che la violenza deve essere rivolta alla cosa, poiché l'eventuale uso di violenza contro la persona integra il diverso reato di rapina.

I confini fra i due delitti appena menzionati sono, infatti, molto labili.

In giurisprudenza si precisa che, quando la violenza diretta a sottrarre la cosa è adoperata per vincere non solo la forza di coesione e inerzia inerente al normale contatto della cosa con la persona del possessore, ma anche la resistenza volontariamente aggiunta da quest'ultimo, allora deve ritenersi integrato il delitto di rapina⁴⁹.

La giurisprudenza più recente ha ritenuto che, ai fini della configurabilità dell'aggravante in esame, non è necessario che la violenza venga esercitata direttamente sulla *res* oggetto dell'impossessamento, ben potendosi configurare anche quando la violenza venga posta in essere nei confronti dello strumento materiale apposto sulla cosa per garantire una più efficace difesa della stessa⁵⁰.

Sulla base di questo orientamento, è stata ritenuta sussistente l'aggravante dell'uso della violenza sulle cose in caso di manomissione della placca magnetica antitaccheggio inserita sulla merce offerta in vendita nei grandi magazzini, destinata ad attivare i segnalatori acustici ai varchi d'uscita.

A ben vedere, anche l'etichetta magnetica inserita sugli oggetti esposti nei grandi magazzini è stata ritenuta strumento materiale atto a garantire una più efficace difesa del patrimonio, con la conseguenza che la sua esportazione, finalizzata al furto dell'oggetto, deve considerarsi idonea a concretizzare la fattispecie di furto aggravato da violenza sulle cose ove essa ne risulti danneggiata⁵¹.

Sempre in tema di violenza sulle cose, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sul caso di Tizio che veniva condannato alla pena di mesi 6 di reclusione e alla multa di € 400,00 per essersi impossessato di alcuni oggetti all'interno di un'autovettura, ove si introduceva

⁴⁸ In tal senso, Cass. Pen. n. 24029/2010, in www.italgiureweb.it.

⁴⁹ Cfr., Cass. Pen. 12.7.1991, in www.italgiureweb.it.

⁵⁰ In tal senso, Cass. Pen. n. 14780/2006, in www.italgiureweb.it.

⁵¹ Cfr., Cass. Pen. n. 7235/2004, in www.italgiureweb.it.

infrangendo un vetro e forzando il vano porta oggetti dove, presumibilmente, si trovano i beni sottratti.

Avverso la sentenza di condanna proponeva appello lo stesso Tizio lamentando, in particolare, l'insussistenza dell'aggravante contestata dell'uso della violenza sulle cose ed evidenziando, al contempo, che i testi sentiti sul punto avevano dichiarato di averlo visto solamente "armeggiare" nelle vicinanze del veicolo e che ciò non poteva certo significare che lo stesso avesse anche provveduto ad infrangere il vetro.

A parere della difesa, dunque, tali deposizioni confermavano la tesi dell'imputato che sosteneva di aver aperto la portiera introducendovi il braccio perché aveva trovato il finestrino rotto.

La Corte d'Appello chiamata a pronunciarsi al riguardo, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, riteneva che i vetri di un veicolo ben potevano considerarsi costituire un ostacolo facilmente superabile con l'uso della forza fisica e che, comunque, vi erano giusti e validi motivi per ritenere che il vetro in questione fosse stato infranto proprio dall'odierno imputato al fine di compiere il furto.

Invero, l'imputato, dopo essere stato fermato, presentava alcuni tagli alle mani che, ragionevolmente, dovevano ritenersi dovuti proprio alla rottura del vetro in esame da parte sua.

A nulla rilevava la circostanza che quest'ultimo non fosse stato trovato in possesso di arnesi atti allo scasso, dal momento che avrebbe, comunque, potuto disfarsene prima di essere fermato e, in ogni caso, appariva illogico ipotizzare che i vetri fossero stati infranti da terze persone che non avessero, poi, provveduto a sottrarre i beni, sottratti, invece, dall'imputato sopraggiunto nel prosieguo.

Degno di nota era, poi, a parere della Corte, il fatto che risultava positivamente accertata, in quanto non contestata né dalla difesa né dallo stesso imputato, anche la rottura dello sportellino del vano porta oggetti del veicolo in questione, rottura, quest'ultima, che, opportunamente, doveva ritenersi essersi verificata nello stesso contesto temporale in cui era stato infranto il vetro.

Conseguentemente, anche il Giudice di secondo grado confermava la sussistenza, nell'ipotesi delittuosa presa in esame, dell'aggravante della violenza sulle cose⁵².

Passando ora all'analisi del concetto di mezzo fraudolento, appare necessario, in primo luogo, procedere alla sua definizione.

Esso può essere definito come quello strumento o, comunque, quello stratagemma diretto a superare l'ostacolo che l'avente diritto ha posto a difesa del bene.

L'espressione "mezzo fraudolento" deve ritenersi comprendere ogni attività fraudolenta o insidiosa, che sorprenda o soverchi la contraria volontà del detentore della *res*, cosicché in essa deve farsi rientrare ogni operazione straordinaria improntata ad astuzia o scaltrezza, diretta ad eludere le cautele ed a rendere vani gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa delle proprie cose⁵³.

Sulla base di tale principio, la Suprema Corte di legittimità ha ritenuto integrare l'aggravante in questione la condotta di chi scavalchi il muro di cinta di un centro commerciale per introdursi e consumare un furto, poiché, in tal modo, la fiducia riposta dalla persona offesa nell'inviolabilità dei passaggi diversi da quelli ordinari viene lesa⁵⁴.

E, ancora, si è ritenuto commettere reato di furto aggravato per l'uso del mezzo

⁵² Sul punto, Corte d'Appello di Venezia del 6.6.2011.

⁵³ Cfr., Cass. Pen. n. 7840/1991, in www.italgiureweb.it.

⁵⁴ In tal senso, Cass. Pen. n. 26432/07, in www.italgiureweb.it.

fraudolento l'automobilista che, fermatosi con l'autoveicolo dinnanzi ad un distributore, e richiesto ed ottenuto il rifornimento di benzina, si allontani senza pagare il prezzo.

In questo caso, infatti, si è detto che il mezzo fraudolento è costituito dal fatto che il colpevole si avvale del mezzo veloce che lo pone in vantaggio rispetto alla parte offesa, impossibilitata a reagire utilmente all'aggressione⁵⁵.

Giova evidenziare che il mezzo fraudolento può avere natura personale e non materiale e può, dunque, concretizzarsi nell'artificio o raggiro volto ad ingannare la vittima cui consegue l'acquisizione immediata della cosa da parte dell'autore del reato⁵⁶.

In giurisprudenza si è affermata la sussistenza di entrambe le aggravanti in esame nel caso in cui, previa manomissione dell'involucro del bene, l'agente provveda anche ad asportare il codice a barre impresso su detto involucro, nel convincimento di eliminare un congegno antitaccheggio, quando, invece, l'etichetta asportata non aveva anche la funzione di segnalare la sottrazione furtiva della merce ma soltanto di recare il prezzo destinato alla lettura ottica.

Si è così affermato il principio per cui l'aggravante della violenza sulle cose si configura ogni qualvolta venga alterata la complessiva consistenza originaria della merce, mentre quella del mezzo fraudolento quando il bene sia privato di taluni segni di provenienza dal venditore al fine di assicurare la refurtiva all'autore della condotta⁵⁷.

Da ultimo, occorre precisare che la violenza o la frode, in ogni caso, devono essere strumentali all'esecuzione del reato o, quantomeno, ne devono rappresentare una modalità esecutiva, come nell'ipotesi del ladro che, maldestramente e accidentalmente, provochi il danneggiamento di alcuni oggetti⁵⁸.

Invero, l'uso della violenza fine a se stesso, per mero vandalismo, configura la diversa e autonoma fattispecie di danneggiamento⁵⁹, prevista e punita dall'art. 635 c.p.

3. Armi e narcotici

L'art. 625 n. 3 c.p. punisce con una pena più elevata chi commette il delitto di furto portando indosso armi o narcotici senza, tuttavia, farne uso.

Non è richiesto, dunque, l'utilizzo dell'arma o del narcotico, in quanto è sufficiente che il colpevole li porti indosso, dal momento che è considerata ultronea ogni altra indagine sia sulla volontà, sia sullo scopo dell'agente⁶⁰.

Anzi, proprio il mancato utilizzo dell'arma costituisce l'elemento differenziale fra il delitto di furto e quello di rapina, che si configura soltanto nel momento in cui l'arma viene concretamente adoperata⁶¹. Conseguentemente, nel caso di armi portate addosso ma non utilizzate, deve ritenersi configurabile l'ipotesi di furto aggravato di cui all'art. 625 n. 3 c.p.

La *ratio* di questa previsione si rinviene comunemente nella maggiore pericolosità del reo

⁵⁵ In tal senso, Cass. SS. UU. n. 99386/1964, in www.italgiureweb.it.

⁵⁶ Cfr., Cass. Pen. n. 13871/2009, in www.italgiureweb.it: fattispecie in cui la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto sussistente l'aggravante del mezzo fraudolento nel comportamento di colui che aveva sottratto una giacca in un negozio di abbigliamento occultandola sotto il cappotto, dopo averla indossata nel camerino di prova.

⁵⁷ In tal senso, Cass. Pen. del 5.10.2005, in www.italgiureweb.it.

⁵⁸ COCCO M. e PALMAS M.S., *I reati contro il patrimonio, l'economia e la fede pubblica*, a cura di Cocco G., Cedam, 2006, pag. 51.

⁵⁹ *Ibidem*, pag. 52.

⁶⁰ Cfr., Cass. Pen. n. 122745/1972, in www.italgiureweb.it.

⁶¹ Sul punto, Cass. Pen. n. 2350/1990, in www.italgiureweb.it.

che può esserne agevolato nella commissione del reato o nella successiva fuga⁶².

È importante ricordare che nel concetto di arma devono essere ricompresi tutti quegli strumenti atti ad offendere, dei quali è vietato dalla legge il porto senza giustificato motivo⁶³.

La giurisprudenza ha considerato arma anche la pistola schizza chiodi, tipico strumento di lavoro dei muratori, in quanto essa, per le sue caratteristiche, è stata fatta rientrare nella categoria delle armi da sparo⁶⁴.

Tuttavia, appare opportuno ricordare che recentemente si è statuito che il concetto di arma deve essere inteso in senso restrittivo e limitato alle sole armi proprie⁶⁵.

Conseguentemente, non potrà essere considerato arma, per esempio, il coltello comune, pur se con lama appuntita, poiché strumento non concepibile come arma propria, bensì impropria.

4. La destrezza

La condotta di destrezza è stata individuata in quella condotta significativamente volta all'appropriamento di una qualunque situazione di tempo e di luogo idonea a sviare l'attenzione della persona offesa, distogliendola dal controllo e dal possesso della cosa⁶⁶.

Conseguentemente, l'aggravante in esame si concretizza tutte le volte in cui l'agente approfitti di una qualsiasi situazione soggettiva od oggettiva favorevole, idonea a consentirgli di eludere la normale vigilanza dell'uomo medio, a nulla rilevando che il soggetto passivo si accorga della manovra furtiva durante la sua esecuzione⁶⁷.

Di contro, non può ritenersi sussistere l'aggravante in esame nel caso in cui il derubato si trovi in altro luogo, seppur contiguo, rispetto a quello in cui si sia consumata l'azione furtiva o, comunque, si sia allontanato da esso, in quanto, in tal caso, la condotta non è caratterizzata da particolare abilità dell'agente nell'eludere il controllo di cui sia consapevole, ma dalla semplice temerarietà di cogliere un'opportunità in assenza di detto controllo, il che è estraneo alla fattispecie dell'aggravante della destrezza⁶⁸.

Sulla base del principio appena esposto, si è ritenuta non ricorrere l'aggravante della destrezza nel furto nel caso in cui il ladro si impossessi di un bene presente all'interno di un autoveicolo lasciato temporaneamente incustodito dal proprietario⁶⁹.

Giova porre in evidenza che l'aggravante in esame è stata ritenuta compatibile con quella del mezzo fraudolento, in quanto, si è detto, ciascuna delle due circostanze risulta corrispondere a particolari modalità di condotta criminosa rientranti negli schemi posti dalla legge penale⁷⁰.

In particolare, il criterio discretivo delle due circostanze si rinviene nello specifico obiettivo perseguito dall'agente, che, con la destrezza, mira ad eludere la vigilanza della vittima e, di contro, con il mezzo fraudolento si propone di superare ostacoli di natura reale

⁶² *I reati contro il patrimonio*, cit., pag. 54.

⁶³ In tal senso, Cass. Pen. 2.12.1963, in www.italgiureweb.it.

⁶⁴ Cfr., Cass. Pen. 10.6.1963, in www.italgiureweb.it.

⁶⁵ Vedi in tal senso, Cass. Pen. n. 1104 del 19.11.2009, in www.italgiureweb.it.

⁶⁶ In tal senso, Cass. Pen. n. 42672/2007, in www.italgiureweb.it.

⁶⁷ Cfr., Cass. Pen. n. 31973/2009 e Cass. Pen. n. 16276/2010, in www.italgiureweb.it.

⁶⁸ In tal senso, Cass. Pen. n. 11079/2010, in www.italgiureweb.it.

⁶⁹ Vedi sul punto, Cass. Pen. n. 14992/2009, in www.italgiureweb.it.

⁷⁰ In tal senso, Cass. Pen. n. 125454/1973, in www.italgiureweb.it.

Con riferimento, infine, alla destinazione di cose a pubblica utilità, giova ricordare che recentemente la Corte di legittimità ha stabilito che l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. deve ritenersi sussistente anche nel caso di furto di piante di proprietà privata (nel caso di specie si trattava di piante di proprietà comunale), poiché debbono considerarsi destinati a pubblica utilità gli alberi appartenenti ad un comune e adibiti ad una funzione ornamentale¹²³.

11. Il nuovo comma 7 bis dell'art. 625 c.p. : le novità introdotte dal D.L. n. 93/2013

Con l'art. 8 del D.L. n. 93/2013 è stata introdotta una nuova aggravante al reato di furto – inserita al comma 7 bis dell'art. 625 c.p. – che prevede un inasprimento della pena nell'ipotesi in cui il fatto venga commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione dell'energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica¹²⁴.

Detta circostanza intende punire con maggiore severità i casi di furto di rame o altri metalli commessi su impianti ferroviari o di telecomunicazioni – il cui incremento negli ultimi tempi è stato particolarmente considerevole – dal momento che il loro impatto si riflette anche sul funzionamento dei servizi di interesse pubblico¹²⁵.

Non è mancato chi ha sottolineato come la circostanza *de qua* si caratterizzi per una certa ridondanza in quanto le condotte che ne formano oggetto risultano già aggravate ai sensi dell'art. 625 c.p. n. 2 e n. 7¹²⁶.

Tuttavia, a parere di chi scrive, non può non evidenziarsi come l'intervento del legislatore risponda alla forte esigenza – come già anticipato - di far fronte ai sempre più numerosi casi di furto di rame a danno dei vari servizi pubblici e, al contempo, di individuare un rimedio mirato e specifico per i casi particolari di furto in esame¹²⁷.

Conseguentemente, il menzionato decreto risulta essere stato principalmente destinato a prevedere strumenti sempre più specifici e puntuali finalizzati a fronteggiare ipotesi delittuose ora tipizzate – nello specifico, per quanto di interesse nella presente opera, il furto di componenti metalliche o altro materiale sottratto a servizi pubblici – in modo da non lasciare dubbi in ordine alla pena da applicare alla singola fattispecie che si viene a

¹²³ In tal senso, Cass. Pen. n. 5000 del 17.1.2007 e Cass. Pen. 101806 del 21.3.1966, in www.italgiureweb.it.

¹²⁴ Trattasi del D.L. 14 agosto 2013 n. 93, convertito in L. 15 ottobre 2013, n. 119 e riportato *infra*, All. 6, pag. 124.

¹²⁵ In questo senso vedasi G. Pavich, “*Le novità del decreto legge sulla violenza di genere: cosa cambia per i reati con vittime vulnerabili?*”, opera pubblicata il 24/09/2013 sulla rivista web “Diritto Penale Contemporaneo”, pag. 19.

¹²⁶ Cfr., Cass. Sez. IV n. 7966 del 29.01.2013, in www.italgiureweb.it.

¹²⁷ Sul punto va ricordato quanto precisato da G. Pavich nella sua opera sopra citata che inquadra nell'ottica menzionata anche l'altra aggravante di cui all'art. 8 del D.L. n. 93/2013: trattasi di aggravante, ad effetto comune, che, però, riguarda il delitto di ricettazione ed, in particolare, l'ipotesi in cui il reato riguardi denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'art. 628³ c.p., di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 629² c.p., o, infine, di furto aggravato ai sensi dell'art. 625¹ n. 7 bis.

G. Pavich evidenzia come il D.L. n. 93/2013 si inserisca nella più ampia riforma dei delitti commessi nei confronti di vittime vulnerabili, nonché caratterizzati dalla violenza di genere e segni una tappa importante nella storia del dibattito relativo alle misure da adottare per contrastare tali delitti.

Lo stesso autore sottolinea, poi, che l'intervento legislativo in commento contiene, sul fronte penale, alcune disposizioni sostanziali che aggravano o estendono la risposta sanzionatoria e altre di natura processuale che estendono il ricorso a determinati istituti nei casi di flagranza di alcuni reati.

concretizzare e garantendo un trattamento sanzionatorio più severo in quelle ipotesi – di sempre maggiore verifica – caratterizzate da particolare gravità – considerate le conseguenze che ne derivano – onde determinarne un decremento e, dunque, una diminuzione generale del loro verificarsi.

12. I capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, i bovini e gli equini

L'aggravante che prendiamo ora in considerazione appare particolarmente suggestiva e si caratterizza per dare origine a quella figura delittuosa comunemente nota come abigeato.

La sua *ratio* sta nell'esigenza di apprestare una più intensa tutela al patrimonio zootecnico, fondamento dell'economia in quelle regioni caratterizzate da una prevalente economia agricola¹²⁸.

L'aggravante di cui all'art. 625 n. 8 c.p. distingue a seconda che oggetto di furto siano tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, oppure animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.

Nel primo caso, quindi, l'aumento di pena opererà solo se vengono sottratti almeno tre animali e solo se questi tre animali sono raccolti in gregge o in mandria.

Lo specifico riferimento a capi di "bestiame" e la necessità che detti capi siano raccolti in gregge o in mandria escludono dalla disposizione il furto di animali volatili, quali polli o tacchini, e, al contempo, di piccoli animali che non possono raccogliersi in gregge o mandria¹²⁹.

Di contro, nel secondo caso, è sufficiente che il furto abbia ad oggetto un bovino o un equino. In tal caso, l'aggravamento di pena prescinde da qualunque altra condizione e ciò in ragione del maggior valore economico di tali animali e dell'importanza che detti animali hanno per l'agricoltura e per l'industria dell'allevamento e dei trasporti¹³⁰.

Ed anzi, in quest'ultimo caso, l'aggravante non è esclusa neppure dal fatto che gli animali siano attaccati a vetture o ad altri mezzi di trasporto.

13. Furto commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto

Questa aggravante, prevista al n. 8-*bis* dell'art. 625 c.p., così come la successiva, è stata introdotta dall'art. 3, comma 26, legge 15 luglio 2009, n. 94¹³¹.

Essa appare quasi una specificazione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 6 c.p. dal momento che si occupa di prevedere un aumento di pena nel caso in cui il delitto venga commesso all'interno di un mezzo di pubblico trasporto.

A differenza di quest'ultima, però, l'aggravante di cui al n. 8-*bis* non richiede la qualità di viaggiatore in capo al soggetto passivo, né che la sottrazione si riferisca al bagaglio della persona offesa.

¹²⁸ *I reati contro il patrimonio*, cit., pag. 62.

¹²⁹ *Ibidem*, pag. 62.

¹³⁰ Cfr., Cass. Pen. 13.6.1958, in *Giust. Pen.* 58, II, 1151.

¹³¹ L. n. 94 del 15 luglio 2009: Disposizioni in materia di pubblica sicurezza, in www.parlamento.it, riportato *infra*, All. 3, pag. 86.

SEZIONE III

15. Il furto in abitazione e il furto con strappo: l'introduzione dell'art. 624-bis nel c.p. italiano

La fattispecie del furto in abitazione, così come quella del furto con strappo, comunemente definita “scippo”, è stata recentemente elevata a reato autonomo dalla l. 128/2001¹³², intitolata *interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini* e nota come “pacchetto sicurezza”.

L'art. 624-*bis* c.p., dunque, deve ritenersi prevedere autonome figure di reato e non circostanze aggravanti del reato di furto semplice¹³³.

Disciplinando autonomamente i fatti circostanziati di furto già previsti dai n. 1 e 4 dell'art. 625 c.p., il legislatore si è fatto interprete della preoccupazione generale per la sicurezza pubblica e, al contempo, ha mirato ad una più efficace tutela della sicurezza dei cittadini, intesa come inviolabilità fisica e psichica della sfera personale¹³⁴.

Oltre a tutelare il bene del patrimonio, il legislatore, con la riforma sopra menzionata, ha cercato di potenziare il rigore sanzionatorio di quelle fattispecie penali il cui disvalore è particolarmente avvertito dai cittadini.

Infatti, lo scopo di trasformare le esistenti fattispecie circostanziate in altrettante ipotesi autonome di reato, in rapporto di specialità con la fattispecie di cui all'art. 624 c.p., deve rinvenirsi anche nella possibilità di sottrarre le predette fattispecie al regime di bilanciamento delle circostanze¹³⁵.

Sul punto rileva il caso di Tizio, accusato di furto in abitazione, per essersi impossessato di un'autovettura sottraendola a Caio, che la deteneva nel cortile adiacente la propria abitazione.

Riteneva il Giudice di merito di dover valutare l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 624-*bis* c.p. alla stregua di una circostanza aggravante e di poter, dunque, procedere ad un giudizio di comparazione con le attenuanti generiche.

Avverso tale sentenza proponeva, però, ricorso il Procuratore della Repubblica, denunciando il vizio di violazione di legge e deducendo che illegittimamente la sentenza impugnata aveva ritenuto che il delitto di cui all'art. 624-*bis* c.p. costituisse ipotesi aggravata della fattispecie di cui all'art. 624 c.p., anziché ipotesi autonoma di reato.

La Suprema Corte riteneva il ricorso fondato, argomentando che l'abrogazione dell'art. 625 n. 1 c.p. e la contestuale previsione della fattispecie di reato, non aggravata, di furto in abitazione, di cui all'art. 624-*bis* c.p., era stata determinata proprio dalla maggiore gravità del fatto e dal maggiore allarme sociale suscitato dallo stesso, con la conseguente esigenza di escludere, sul piano sanzionatorio, la comparazione tra la preesistente circostanza aggravante ed eventuali circostanze attenuanti, dovendosi, così, riconoscere che la nuova previsione normativa costituisce fattispecie autonoma di reato rispetto a quella disciplinata dall'art. 624 c.p.¹³⁶.

Per quanto attiene al furto in abitazione, l'art. 624-*bis*, comma I, c.p. punisce «chiunque

¹³² L. n. 128 del 26 marzo 2001: Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini, in www.senato.it, riportato *infra*, All. 1, pag. 69.

¹³³ Cfr., Cass. Pen. n. 43452 del 14.10.2009, in www.italgiureweb.it.

¹³⁴ *I reati contro il patrimonio*, cit., pag. 43.

¹³⁵ Sul punto, *I reati contro il patrimonio*, cit., pag. 43.

¹³⁶ Cfr., Cass. Pen. n. 36606/2006, in www.italgiureweb.it.

CAPITOLO IV IL CONCORSO DI PIÙ CIRCOSTANZE AGGRAVANTI

1. Il reato pluricircostanziato

Nel caso in cui rispetto ad uno stesso reato si verificano più circostanze il reato viene definito pluricircostanziato.

A tal proposito, occorre distinguere a seconda che si tratti di:

concorso omogeneo, cioè di circostanze tutte aggravanti o tutte attenuanti; in tal caso si farà luogo a tanti aumenti o diminuzioni di pena quante sono le circostanze concorrenti, salvo i limiti normativamente previsti agli artt. 63 e ss c.p.;

concorso eterogeneo, cioè di circostanze aggravanti ed attenuanti; in tal caso, invece, il Giudice dovrà procedere ad un loro bilanciamento e, dunque, ad un giudizio di prevalenza o di equivalenza ai sensi dell'art. 69 c.p., di talché, se si dovessero ritenere prevalenti le aggravanti, non si dovrà tener conto delle diminuzioni di pena stabilite per le attenuanti e si farà luogo ai soli aumenti di pena sanciti per le prime; viceversa, se dovessero ritenersi prevalenti le attenuanti, dovranno applicarsi solo le relative diminuzioni di pena e non si dovrà tener conto delle aggravanti. Se, infine, aggravanti ed attenuanti si dovessero ritenere equivalenti, si dovrà applicare la pena che sarebbe stata inflitta se non concorresse alcuna circostanza²²⁵.

Quello descritto si concretizza in un ampio potere discrezionale del Giudice, potere che è stato ulteriormente esteso dal d.l. n. 99/1974 con cui è stato abrogato il divieto di cui all'art. 69, comma IV, c.p. del bilanciamento nei confronti, oltre che delle circostanze inerenti alla persona del colpevole, quali la semi-imputabilità e la recidiva, delle circostanze ad effetto speciale.

Trattasi di un divieto finalizzato a sottrarre al sindacato del Giudice circostanze già "autonomamente" valutate dal legislatore e, con l'abrogazione a cui si è fatto riferimento, si è tentato di attenuare il rigore sanzionatorio di alcuni reati, tra cui il reato di furto aggravato, e ciò al fine di evitare incontrollabili svinimenti di tutela e sovvertimenti giudiziari dei limiti edittali²²⁶.

Parte della dottrina ritiene che il bilanciamento vanifichi la funzione individualizzatrice, svolta dalle circostanze, del trattamento sanzionatorio, amputando la considerazione di una gamma di elementi significativi sulla base di un raffronto, di non facile orientamento, sui dati più eterogenei e spesso incommensurabili, perciò esposto alla più incontrollabile discrezionalità del Giudice ed auspica, pertanto, il ritorno al sistema, seguito dal codice del 1889, della applicazione di tutte le circostanze²²⁷.

A parere di chi scrive, il bilanciamento è uno strumento che, come l'applicazione delle singole circostanze, deve essere correttamente utilizzato ai fini di una giusta individuazione della pena finale da applicare in concreto al condannato e, solo nel caso in cui vi sia un abuso dello stesso, così come, del resto, in caso di abuso del sistema di applicazione di tutte

²²⁵ *Diritto Penale*, cit., pag. 441.

²²⁶ *Ibidem*, pag. 441.

²²⁷ *Ibidem*, pag. 442.

CAPITOLO V

AGGRAVANTI E PRESCRIZIONE

1. *Tempo necessario a prescrivere: il nuovo art. 157 c.p.*

Il secondo comma dell'art. 157 c.p., siccome modificato dall'art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n. 251²³⁵, prevede che «per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tenere conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante»²³⁶.

Prima della modifica anzidetta, al fine di stabilire il termine prescrizionale, bisognava, invece, avere riguardo non alla fattispecie criminosa astratta prevista dalla norma incriminatrice, bensì al reato nella sua concreta e specifica delineazione finale fatta dai Giudici di merito, a seguito dell'applicazione delle circostanze aggravanti ed attenuanti, col correlativo obbligatorio giudizio di comparazione.

Il termine di prescrizione, dunque, veniva computato in riferimento alla specifica concreta configurazione finale del fatto, avuto riguardo alla qualificazione giuridica ed agli elementi circostanziali²³⁷.

Nel caso di riconoscimento di circostanze attenuanti o aggravanti ad effetto speciale, idonee a comportare, a differenza delle circostanze comuni, una diminuzione o un aumento della pena superiore ad un terzo, ai fini della prescrizione, era necessario, sempre prima della modifica del 2005, tener conto della diminuzione minima per le attenuanti, che è quella di un giorno, e dell'aumento massimo per le aggravanti, nel rispetto dei limiti normativamente previsti.

Di contro, oggi, la disciplina relativa al calcolo del termine prescrizionale risulta notevolmente cambiata.

Invero, in caso di furto semplice, il tempo necessario alla prescrizione del reato sarà di sei anni e non più di cinque, com'era, invece, stabilito dal vecchio art. 157 c.p.

Infatti, l'art. 157, comma I, c.p. prevede la possibilità di estinzione del reato per prescrizione a seguito del decorso del tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge solo se tale massimo non risulta inferiore a sei anni nel caso di delitto.

Orbene, essendo il massimo della pena di cui all'art. 624 c.p. corrispondente ad anni tre, ai fini di una corretta individuazione del termine prescrizionale, si dovrà fare riferimento al citato art. 157, comma I, c.p.; e ciò a differenza di quanto accadeva in passato, allorquando,

²³⁵ L. n. 251 del 5 dicembre 2005: Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione, in www.parlamento.it, riportato *infra*, All. 5, pag. 119.

²³⁶ Il testo previgente prevedeva, invece, che, per determinare il tempo necessario a prescrivere, si doveva avere riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti. Nel caso, poi, di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti, l'articolo in commento rinviava alle disposizioni di cui all'art. 69 c.p.

²³⁷ Sul punto, Cass. Pen. n. 25680/2003, in www.italggiureweb.it.

trattandosi di delitto per cui la legge stabiliva la pena della reclusione inferiore a cinque anni, per il delitto di furto si doveva far riferimento all'art. 157, comma I, n. 4, c.p.

Il termine prescrizionale rimarrà di anni sei anche nel caso in cui il furto risulti aggravato ai sensi dell'art. 61 c.p., data la specifica previsione in tal senso contenuta nell'art. 157, comma II, c.p.

2. Tempo necessario a prescrivere in presenza di aggravanti ad effetto speciale

Prenderemo ora in considerazione l'ipotesi di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 c.p.

La questione è diversa, sebbene non dal punto di vista sostanziale, rispetto a quella analizzata nel precedente paragrafo, essendo quelle previste dall'art. 625 c.p. circostanze ad effetto speciale.

Infatti, il tempo necessario a prescrivere sarà comunque pari a sei anni, ma questa volta poiché è l'art. 625 c.p. a prevedere una pena diversa, pari, appunto, nel massimo a sei anni di reclusione, e non in forza del richiamo all'art. 157, comma I, c.p.

Se, poi, concorressero più circostanze aggravanti, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 625 c.p., il reato si estinguerebbe solo con il decorso di dieci anni.

Così, per esempio, mentre in passato il portare in dosso armi ed il travisamento nel corso di un furto venivano valutate come circostanze da considerare autonomamente ai fini della prescrizione ed il relativo calcolo veniva effettuato applicando la disciplina generale di cui all'art. 63, comma IV, c.p. per il concorso di aggravanti ad effetto speciale²³⁸, oggi le stesse, in virtù dell'ultimo comma dell'art. 625 c.p. più volte richiamato, dovranno essere valutate unitariamente.

Da ultimo, giova evidenziare che nel caso in cui, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione dovessero risultare più brevi, in base al principio del *favor rei*, troveranno applicazione le disposizioni più favorevoli per l'imputato purché il relativo procedimento o il relativo processo sia pendente alla data di entrata in vigore della legge 251/2005.

Tuttavia, in caso di processi pendenti in primo grado ove vi sia già stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché in caso di processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di Cassazione, dovrà trovare applicazione la disciplina ante riforma²³⁹.

§§§

²³⁸ Nello stesso senso, con riferimento, però, al reato di rapina, vedi Cass. Pen. n. 27748/2007, in www.italgiureweb.it.

²³⁹ La disciplina transitoria prevista dall'art. 10, comma 3, l. 251/2005 vale non soltanto con riferimento alle nuove regole sulla durata dei termini di prescrizione, ma anche con riferimento alle nuove disposizioni sulla sospensione e sulla interruzione del corso della prescrizione, in tal senso Cass. n. 9589/2006, in www.italgiureweb.it

CAPITOLO VI CONSIDERAZIONI FINALI

1. Conclusione dell'opera

Questa breve monografia si è occupata di delineare, seppur sommariamente, i tratti essenziali del delitto di furto ed, in particolare, del furto nella sua forma aggravata.

La tematica è particolarmente importante dal momento che, di questi tempi, il furto è, anche statisticamente, uno dei delitti che viene realizzato con maggior frequenza.

La parte iniziale dell'opera è stata dedicata alla descrizione del reato di cui all'art. 624 c.p. nella sua forma base, facendo particolare attenzione ad individuare le ragioni storiche che hanno portato alla sua introduzione nel codice penale italiano e tratteggiando i confini con altri reati contro il patrimonio da cui, in pratica, risulta assai difficile distinguerlo.

Invero, molto spesso accade che solo alcuni dettagli consentano di far rientrare la fattispecie concreta nella previsione meno grave di cui all'art. 624 c.p. piuttosto che in quella più grave della ricettazione e, comunque, nella maggior parte dei casi, è proprio il furto ad essere il delitto presupposto del reato di cui all'art. 648 c.p., con la conseguenza di dover appurare in concreto se l'autore del furto è, in realtà, anche autore della conseguente ricettazione.

Riassumendo in poche righe quanto approfondito nella presente opera, è possibile affermare che è assai difficile tener distinto il delitto di furto anche da quello di appropriazione indebita, punito e previsto dall'art. 646 c.p., e da quello di appropriazione indebita di cosa smarrita di cui all'art. 647 c.p.

Infatti, l'elemento oggettivo dei reati presi in esame risulta sostanzialmente coincidente, concretizzandosi nel primo caso in qualunque cosa mobile altrui, nel secondo caso in qualunque cosa mobile altrui e nel denaro e, nel terzo caso, in qualunque cosa altrui o denaro smarriti o di cui l'agente ne è venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito.

La distinzione fra furto e appropriazione indebita è piuttosto rilevante soprattutto con riferimento a tutti quei casi in cui l'agente, avendo il possesso di energia elettrica sulla base di un regolare contratto, la destini ad uso diverso rispetto a quello previsto nello stesso contratto, per procurarsi un ingiusto profitto.

In questi casi, come meglio evidenziato all'interno dell'opera, è stato ritenuto integrato il delitto di appropriazione indebita e non quello di furto, in ragione del preesistente possesso della *res* da parte del soggetto agente.

La parte centrale dell'opera, invece, è stata dedicata all'argomento essenziale della stessa, ossia al furto aggravato.

Si sono prese in considerazione, in primo luogo, le cosiddette aggravanti ad effetto speciale del reato di furto, previste dall'art. 625 c.p.

Esse sono dieci, numerate da 2) a 8 ter), e vengono dettagliatamente e singolarmente analizzate.

Per ognuna di esse, infatti, si è cercato di individuare i casi pratici maggiormente rilevanti e ciò al fine di meglio definirle e contestualizzarle.